

Propaganda elettorale

La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della *par condicio*, in un clima di serena dialettica democratica, ed ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28), che per le elezioni comunali coincide con il 45° antecedente la votazione, data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi (11 aprile 2019).

Le iniziative propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono svolgere fino alla mezzanotte del penultimo giorno antecedente quello della votazione (24 maggio 2019); dal sabato prima delle elezioni (25 maggio 2019) entra in vigore il cosiddetto *silenzio elettorale*.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni

L'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.

Gli spazi per la propaganda elettorale collegata alle consultazioni elettorali sono individuati con Delibera di Giunta, da adottare tra il 23 e il 26 aprile 2019.

Rimozione propaganda abusiva

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Uso dei locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (11 aprile 2019), il comune, senza oneri a proprio carico, è tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.